

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 25/03/2025

FATTO

La società ricorrente (di seguito, Società) chiede il rimborso del bonifico bancario di € 7.863,55 effettuato dal suo legale rappresentante (di seguito, Rappresentante) il 7 aprile 2022 (in seguito, anche il Bonifico) in favore di un beneficiario diverso da quello desiderato, intestatario di conto corrente presso l'intermediario resistente, nonché delle spese legali sostenute pari a € 772,60. Pur riconoscendo che il Bonifico è stato eseguito in conformità all'identificativo unico erroneamente inserito dallo stesso Rappresentante, la Società considera comunque l'intermediario responsabile della definitiva impossibilità di "identificare il *reale accipiens* verso cui far valere i propri diritti" e recuperare le somme. Oltre ad aver comunicato il nominativo del titolare del c/c di accredito n. ***923 a distanza di ben due anni dalla prima richiesta in tal senso avanzata dalla Società, l'intermediario sarebbe incorso in una ulteriore, grave negligenza poiché "non ha identificato [il soggetto titolare del c/c di accredito n. ***923] né, tantomeno, ha verificato la sua identità", per tale via consentendo l'apertura del rapporto in violazione delle norme in materia di antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi.

La ricorrente dichiara infatti di essersi tempestivamente accorta dell'errore su segnalazione del fornitore che avrebbe dovuto essere destinatario del Bonifico, il quale ha prontamente rilevato la discrepanza tra il proprio IBAN e quello indicato nella distinta che gli

era stata trasmessa. L'intermediario presso il quale la Società intrattiene il suo rapporto bancario ha perciò avviato le opportune verifiche e, accertato che il numero di IBAN sul quale sono state accreditate le somme non era effettivamente riferibile al fornitore, il 12 aprile 2022 ha chiesto all'intermediario resistente di richiamare il Bonifico. Tuttavia, l'operazione di *recall* dell'ordine di pagamento non è potuta andare a buon fine in quanto le somme erano già state prelevate dal conto.

La Società si è quindi immediatamente attivata per appurare il nominativo del titolare del c/c di accredito, inviando già due giorni dopo, il 14 aprile 2022, una richiesta in tal senso all'intermediario resistente, da questi riscontrata negativamente il successivo 18 aprile adducendo ragioni di tutela della riservatezza del proprio correntista in ossequio alla normativa sulla *privacy*. La richiesta è stata infruttuosamente reiterata dalla ricorrente con pec del 17 maggio 2022, peraltro richiamando il provvedimento del 12 maggio 2022 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha archiviato la segnalazione nelle more inoltrata dalla Società.

Soltanto il 28 febbraio 2024, a fronte di un'ennesima istanza di accesso del 27 febbraio 2024, l'intermediario ha comunicato alla ricorrente le generalità complete dell'intestatario del c/c., il quale è stato formalmente diffidato alla restituzione della somma di euro 7.863,55 a mezzo lettera raccomandata a/r del 29 febbraio 2024 inviata all'indirizzo censito dall'intermediario. L'intestatario indicato dal resistente ha tuttavia riscontrato la diffida sostenendo di essere stato vittima di un furto di identità, non avendo mai acceso né operato sul c/c di accredito, e ha provveduto a sporgere querela penale contro ignoti in data 6 marzo 2024.

Informato dell'accaduto l'intermediario ed esperita infruttuosamente la fase di reclamo, la ricorrente imputa la conclamata impossibilità di rintracciare il *reale accipiens* delle somme oggetto del Bonifico a una "negligenza grave" dell'intermediario resistente che discende dal mancato rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio – in particolare gli artt. 15, 18, 19, 28 e 30 del d.lgs. n. 231/2007 nonché il relativo provvedimento attuativo della Banca d'Italia – per non aver correttamente identificato il cliente in sede di apertura del conto corrente.

Nelle conclusioni dell'atto introduttivo la ricorrente chiede al Collegio "di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato e della condotta dell'intermediario e per l'effetto: A) disporre – ordinare – condannare l'intermediario al pagamento, in favore della Società, della somma di € 7.863,55 per il bonifico errato – oltre interessi legali dal 12.04.2022 – o di quel diverso importo da liquidare in via equitativa; B) disporre – ordinare – condannare l'intermediario al pagamento, in favore della Società della somma di € 772,60 per i compensi professionali già corrisposti [al proprio legale] o di quel diverso importo da liquidare in via equitativa". Domanda inoltre che "in via istruttoria (...) venga ordinato all'intermediario l'esibizione ed il deposito di tutti gli estratti del conto corrente fittizio nel rispetto dei diritti e della privacy dei terzi soggetti".

La parte resistente eccepisce di non avere alcuna responsabilità per quanto occorso, essendo pacifico che è stata la stessa ricorrente a inserire un IBAN errato nel compilare la disposizione di bonifico, disposizione che l'intermediario non poteva allora rifiutarsi di eseguire in conformità all'identificativo ivi indicato. Precisa, inoltre, di aver prestato la massima collaborazione per tentare di recuperare le somme accreditate al soggetto che non avrebbe dovuto beneficiarne, ponendo in essere tutte le attività utili a tal fine. Si è infatti immediatamente attivato, ricevuta la richiesta di richiamo del Bonifico, per acquisire dal proprio cliente l'autorizzazione alla restituzione delle somme, che purtroppo erano già state prelevate prima che pervenisse il *recall*. Ha inoltre disposto il blocco cautelativo del rapporto n. ***923 sin dalla prima comunicazione della Società del 12 aprile 2022 e reso noti il

nominativo e gli altri dati personali del beneficiario del Bonifico necessari ad avviare le opportune azioni nei confronti di quest'ultimo e.

È dunque all'errore nel quale è incorsa la ricorrente che vanno causalmente ricondotte le conseguenze pregiudizievoli connesse all'accredito delle somme sul conto di un beneficiario diverso da quello desiderato, non certo all'asserita carente identificazione di quest'ultimo ad opera dell'intermediario. La condotta lamentata – peraltro non provata e comunque indimostrabile, posto che in sede di apertura del c/c il cliente è stato regolarmente identificato con l'espletamento di tutti gli accertamenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, sicché l'intermediario si dichiara disponibile a produrre copia della documentazione relativa a tali controlli – è infatti priva di nesso eziologico col danno subito dal ricorrente.

L'intermediario chiede perciò l'integrale rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente ribadisce la sussistenza del nesso causale tra il danno subito e la inadeguata identificazione del cliente da parte dell'intermediario, sottolineando come quest'ultimo non abbia prodotto alcun documento relativo a tale attività e in particolar modo copia dei due *selfie* scattati nel corso del processo di identificazione a distanza. Peraltro, l'e/c del rapporto n. ***923 allegato alle controdeduzioni dell'intermediario riporta un indirizzo diverso da quello dell'intestatario del conto. Insiste pertanto per l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso e chiede che sia ordinato all'intermediario “il deposito di tutta la documentazione relativa all'identificazione e verifica dell'identità della [titolare del conto] tra cui la carta di identità e i due *selfie* scattati “live” nel corso del processo - il deposito della documentazione relativa all'invio e alla ricezione della carta di debito e del PIN ed il deposito delle comunicazioni relative al rapporto contrattuale tra cui quella di chiusura del conto”. Contesta infine la mancata attivazione di un apposito servizio di *alert* da parte dell'intermediario, e ribadisce la tardività con la quale le sono state comunicate le generalità dell'intestatario del conto.

L'intermediario controreplica ribadendo che il supposto inadempimento agli obblighi in materia di identificazione è del tutto indimostrato, reiterando la propria disponibilità, su richiesta del Collegio, a depositare la documentazione relativa al processo di adeguata verifica.

Rilevata l'insufficienza della documentazione versata in atti al fine di dirimere il contrasto di posizioni delle parti, nel corso della riunione del 17 gennaio 2025 questo Collegio ha sospeso la decisione e ha deliberato di chiedere all'intermediario “la produzione di copia della documentazione relativa alla procedura di adeguata verifica della clientela, che è stata seguita per l'apertura a distanza del conto corrente *923 utilizzato ai fini della truffa”.

Il resistente ha ottemperato alla richiesta di integrazione documentale il 31 gennaio 2015, allegando in particolare la documentazione concernente: *i)* la conclusione in data 22 febbraio 2022 con firma elettronica avanzata del contratto di conto corrente di accredito del Bonifico (Allegato A); *ii)* l'acquisizione del questionario di adeguata verifica del titolare del c/c ***923 anch'esso sottoscritto con firma elettronica avanzata (Allegato B); *iii)* l'autodichiarazione a fini FATCA sottoscritta con firma elettronica avanzata dal titolare del c/c ***923 (Allegato C); *iv)* il documento di identità caricato in sede di apertura del rapporto dal titolare del c/c ***923 (Allegato D); *v)* il *selfie* scattato in sede di apertura del rapporto a fini di verifica dell'identità dal titolare del c/c ***923 (Allegato E).

DIRITTO

1. Essendo i fatti sostanzialmente incontestati tra le parti, occorre stabilire in diritto se l'intermediario resistente è responsabile per: *i)* non aver tempestivamente comunicato alla ricorrente le generalità dell'intestatario del c/c erroneamente accreditato col Bonifico; *ii)*

non aver compiuto adeguate verifiche sul titolare del conto corrente erroneamente accreditato, conto che si sarebbe scoperto essere gestito da persona diversa dell'intestatario.

Non viene invece in contestazione, nonostante le difese svolte sul punto dall'intermediario, alcun profilo di responsabilità di quest'ultimo per aver eseguito i Bonifici sui conti correnti indicati dal ricorrente senza rilevare prima dell'esecuzione dell'ordine di pagamento la discrepanza tra il nominativo dell'intestatario del conto individuato dall'IBAN e quello del fornitore che avrebbe dovuto beneficiare del pagamento indicato nell'ordine.

In ogni caso, nessuna responsabilità del resistente – che nel caso di specie è il “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario” – appare configurabile in forza della disciplina dei servizi di pagamento contenuta nel d. lgs 27 gennaio 2010, n. 11, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, e delle sue specifiche disposizioni dettate in tema di responsabilità dell'intermediario per “la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento”.

Non sicuramente una responsabilità per l'erroneo pagamento dei Bonifici, essendo pacifico che l'intermediario ha eseguito gli ordini di bonifico effettuando l'accreditamento delle somme presso il conto corrente relativo al numero di IBAN erroneamente indicato dalla ricorrente. L'intermediario ha dunque operato in linea con la norma di esenzione dalla responsabilità contenuta nell'art. 24 del d. lgs n. 11/2010, ai sensi del quale, “se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico” (comma 1). Sempre nell'art. 24 è precisato che “se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento” (comma 2), e viene infine chiarito che “il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico” (comma 3).

Secondo il consolidato orientamento di quest'Arbitro (v. tra le decisioni più recenti Collegio Napoli, n. 3912/2021; Collegio Bologna, n. 23471/2020; Collegio Roma, n. 667/2020; Collegio Palermo, n. 10045/2020, in linea con i principi espressi nella pronuncia della Corte di Giustizia UE 21 marzo 2019 resa nella causa C-245/18), l'esonero di responsabilità in esame opera in favore sia del “prestatore dei servizi di pagamento del pagatore” sia del “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario”. Nell'art. 24 sono infatti distintamente indicate sia la figura del “prestatore dei servizi di pagamento del pagatore” sia quella del “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario” ai fini dell'applicazione differenziata delle diverse disposizioni normative previste nel comma 2. Ne deriva che i riferimenti alla nozione di “prestatore dei servizi di pagamento” senza ulteriore specificazione presenti nel medesimo articolo sono indicativi di una precisa scelta del legislatore di non differenziare le due categorie di intermediari ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Il che accade, per l'appunto, con riguardo alle previsioni del comma 1 che, “per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico”, considerano corretto un ordine di pagamento eseguito dal prestatore dei servizi di pagamento “conformemente all'identificativo unico”; e del comma 3 in relazione alla delimitazione dell'area di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla “esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.

2. Tanto chiarito, è possibile esaminare anzitutto il profilo di responsabilità sub i) del precedente paragrafo, in relazione al quale la ricorrente sembra imputare dell'intermediario resistente una condotta contraria al comma 2, terzo periodo, dell'art. 24 del d. lgs n. 11/2010, disposizione che, per l'ipotesi di bonifico eseguito in conformità a un IBAN inesatto fornito dall'utente, da un lato onera in ogni caso "il prestatore di servizi di pagamento del pagatore" di compiere "sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento" nonché di fornire al pagatore, qualora tale recupero risulti impossibile, "ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela"; dall'altra impone un obbligo di collaborazione al "prestatore di servizi di pagamento del beneficiario", da assolvere "anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile" (comma 2).

Nel caso di specie è stato dimostrato che l'intermediario resistente, una volta acquisita consapevolezza della possibile truffa perpetrata tramite il c/c n. ***923, ha disposto il blocco cautelativo del suddetto conto sin dalla comunicazione della Società del 14 aprile 2022 e si è attivato per tentare il recupero delle somme, pur non riuscendo nell'intento poiché erano state nel frattempo prelevate dai truffatori.

Il comportamento dell'intermediario resistente risulta nondimeno censurabile sotto il versante della corretta esecuzione degli obblighi di collaborazione propriamente informativi previsti dalla norma sopra indicata, anche alla luce dell'interpretazione datane dal Collegio di Coordinamento di quest'Arbitro nella decisione n. 6886/2022, nella quale è stato affermato che "quando a causa dell'erroneità dell'IBAN l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens i dati anagrafici o societari di quest'ultimo" che "in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista".

Nel caso di specie, è incontestato che la richiesta di comunicazione delle generalità dell'intestatario del c/c n. ***923 avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno dal 14 aprile 2022 – data della prima richiesta in tal senso avanzata dalla Società al resistente – e tuttavia è stata procrastinata sino al 28 febbraio 2024 dall'intermediario, il quale si è ingiustificatamente trincerato proprio dietro ragioni di *privacy* del correntista irrilevanti alla luce della richiamata decisione n. 6886/2022.

Va dunque considerato sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di diligenza professionale sullo stesso gravanti in relazione all'immotivato ritardo nella comunicazione dei dati dell'intestatario del c/c erroneamente accreditato.

3. Per quanto concerne il profilo di responsabilità sub ii) del precedente parag. 1, concernente l'asserita insufficiente verifica da parte dell'intermediario dei dati identificativi dell'erroneo beneficiario del Bonifico nel momento in cui questi ha proceduto all'apertura del conto, va preliminarmente rilevato che il Collegio di Coordinamento ha recentemente superato la questione di incompetenza per materia dell'ABF a operare una siffatta verifica in ragione della "matrice pubblicistica" della normativa antiriciclaggio, aprendo le porte alla sindacabilità nel procedimento ABF della violazione del canone generale della diligenza professionale da osservare in sede di apertura del conto (v. Coll. Coord. decisioni n. 11070/2023 e n. 6070/2024). Dunque della deviazione da un modello comportamentale corretto alla cui elaborazione certamente contribuiscono anche le previsioni degli artt. 15 e 18 e seg. del d. lgs n. 231/2007, nel testo vigente *ratione temporis*, che nell'indicare in maniera puntuale i casi in cui l'intermediario è tenuto a effettuare la c.d. "adeguata verifica" della clientela "in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività

istituzionale o professionale”, vi includono per l'appunto espressamente “l'instaurazione di un rapporto continuativo” (art. 17, comma 1, lett. a).

Rilevano, in particolare, le disposizioni del d. lgs. n. 231/2007 che precisano i contenuti degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 18) – comprendendovi, per quanto qui più rileva, le attività volte a “identificare il cliente e verificarne l'identità” (lett. a), identificare “l'eventuale titolare effettivo” dell'operazione, nel caso di cliente diverso dalla persona fisica, e verificarne l'identità (lett. b); ottenere “informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo” (lett. c); svolgere “un controllo costante nel corso del rapporto continuativo” (lett. d) – e che specificano le modalità di adempimento di tali obblighi di verifica (art. 19), nonché quelle contenute nel Provvedimento attuativo della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante “*Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*” (di seguito, Provvedimento).

Nella fattispecie controversa la ricorrente lamenta specificamente il fatto che l'intermediario non avrebbe adeguatamente identificato il titolare del conto corrente accreditato, contestando in particolare che in sede di apertura del conto l'identificazione dell'erroneo beneficiario dell'accredito sia stata effettuata mediante l'acquisizione dei *selfie* di quest'ultimo.

Dunque, nel rispetto delle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica per i clienti persone fisiche previste dall'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007 e della sez. III del Provvedimento, per il quale “se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico”. L'art. 19, comma 1, consente peraltro anche che l'identificazione sia effettuata senza la presenza fisica del cliente, considerando in tale ipotesi assolto il relativo obbligo a carico dell'intermediario qualora questi acquisisca i dati identificativi del cliente nelle forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza. In questo caso, la normativa secondaria impone peraltro all'intermediario di effettuare riscontri ulteriori rispetto a quelli basati sui documenti d'identità: riscontri tra i quali rientra il ricorso a “soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (...) purché assistite da robusti presidi di sicurezza”, come per esempio il raffronto biometrico tra il selfie del richiedente e l'immagine presente sul documento d'identità.

Dalla documentazione integrativa depositata dall'intermediario, risulta confermata la circostanza riferita dall'intermediario in merito all'avvenuta acquisizione del documento di identità dell'intestatario del c/c n. ***923 e di due autoscatti di quest'ultimo con espressioni diverse (c.d. *selfie*). Nondimeno, i *selfie* in questione non ritraggono l'intestatario mentre regge il documento di identità allegato e per ciò solo non integrano misure rafforzate di adeguata verifica con riguardo all'identificazione a distanza ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 231/2007, come già riconosciuto dalla giurisprudenza dei Collegi territoriali (v. Collegio Milano, decisione n. 8215/2023). D'altro canto, l'intermediario non ha dato prova di aver effettuato con esiti positivi i controlli finalizzati all'identificazione e verifica dell'identità del titolare del conto corrente ai quali ha fatto riferimento nelle controdeduzioni e, in particolare: i) la procedura SCIPAFI; ii) le verifiche in merito: all'autenticità del documento identificativo prodotto (in particolare lo score “*Biometric score document verification*”); alla coincidenza del volto incluso nel selfie scattato dal cliente con quello riportato nel documento d'identità (in particolare lo score “*Biometric score selfie verification*”); alla c.d. “*prova di vita*” della persona ritratta nel selfie (in particolare lo score “*Biometric score proof of life*”).

Ne consegue la sicura violazione da parte dell'intermediario resistente degli obblighi di adeguata verifica della clientela in occasione dell'apertura del rapporto n. ***923 previsti

dal d. lgs. n. 231/2007, disciplina che secondo la più recente impostazione di questo Collegio assume rilievo “anche al fine (privatistico) di proteggere chi utilizza un servizio bancario (di pagamento, nel caso di specie) da possibili invasioni lesive in occasione di tale contatto sociale qualificato con l’operatore professionale” e alla quale “si può riconoscere (anche) uno scopo di tutela del cliente, cosicché essa produce effetti anche nei rapporti privatistici, quanto meno nel senso di stabilire un indice di riconoscibilità della condotta tipica del *bonus argentarius*, e dunque di una condotta prudente ed accorta sotto ogni riguardo, idonea a garantire l’affidamento degli utenti dei servizi bancari”. Viene per tale via senz’altro ravvisato un c.d. contatto sociale qualificato in fattispecie come quella in esame, nelle quali “sulla base delle indicazioni ricevute dall’*accipiens*, il *solvens* dispone l’accredito di un pagamento su un conto corrente bancario” sull’assunto che “il *solvens*, in virtù dello *status* professionale dell’intermediario presso cui sussiste il conto di accredito, può legittimamente confidare nell’effettiva destinazione del pagamento e nell’identità reale del destinatario di esso, dato che il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a svolgere la propria attività secondo la diligenza tecnica che gli è richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c.” (così Collegio Roma, decisione n. 589/2024; v. anche Collegio Roma, decisione n. 851/2024).

4. La condotta negligente tenuta dall’intermediario sia in relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia in relazione a quelli di collaborazione informativa lo espone alle relative conseguenze risarcitorie, le quali nondimeno richiedono la prova del danno da parte della Società ricorrente, alla luce del consolidato orientamento di quest’Arbitro secondo il quale “spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è *in re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione” (così in materia di segnalazioni illegittime Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019, richiamata dalla recente decisione n. 8089/2021).

A riguardo, la ricorrente pretende la restituzione dell’intero importo del Bonifico erroneamente effettuato, senza però tenere in conto che ai fini della determinazione della responsabilità risarcitoria dell’intermediario occorre ponderare l’incidenza causale del suo inadempimento rispetto al pregiudizio complessivamente subito dal cliente.

Sotto questo profilo va ricordato che in fattispecie analoghe la “fittizia intestazione del conto di accredito” è stata considerata circostanza idonea a determinare un sensibile aggravamento del pregiudizio subito dal cliente, sull’assunto che “la truffa ai danni del ricorrente non sarebbe stata affatto realizzata senza la maggiore probabilità di rimanere nell’anonimato – e dunque di non subire le conseguenze della propria condotta illecita – garantita ai truffatori dall’intestazione fittizia”.

Tenuto conto della quantità del contributo causale dell’inadempimento dell’intermediario per il danno lamentato dalla Società, comprensivo delle spese legali sostenute per euro 772,60 che vanno integralmente riconosciute in quanto richieste sin dal reclamo e adeguatamente documentate, alla ricorrente può essere riconosciuto in via equitativa l’importo onnicomprensivo di euro 4.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per l’inesatto espletamento della procedura di adeguata verifica per l’apertura a distanza del conto destinatario e per aver tardivamente comunicato i dati del titolare di tale conto corrente. Per l’effetto, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la

somma complessiva di euro 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno determinata in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA